
Etichettatura dei prodotti tessili

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il [Decreto Legislativo 190/2017](#) che innova il quadro sanzionatorio per tali violazioni.

Non sono cambiate le regole di etichettatura per il settore tessile contenute nel [Regolamento UE 1007/2011](#), ma le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

Sono state innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.

Dalla nuova norma è prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti.

E' stata inoltre introdotta una sanzione applicabile nel caso in cui il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa.

Contenuto obbligatorio delle etichette

Sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata:

- La composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso, utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Reg CE n.1007/2011.
- L'eventuale presenza (in qualunque componente del prodotto) di parti non tessili di origine animale, indicata con la frase: contiene parti non tessili di origine animale.
- L'identità e gli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, così come anche prescritto nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 art. 104).

Le etichette o i contrassegni, all'atto della vendita al consumatore finale, devono, inoltre, essere redatti:

- In lingua italiana.
- Con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il Regolamento non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso e ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Alcuni esempi di etichette

1. Dato che le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso, l'etichetta corretta è:
65% cotone
35% poliammide
mentre l'etichetta non corretta è:
35% poliammide
65% cotone
2. Poichè non sono ammesse abbreviazioni, l'etichetta corretta è:
80% triacetato
20% cotone
e non:
80% TRIAC
20% CO
3. Posto che le denominazioni devono sempre essere in lingua italiana, l'etichetta corretta è:
50% seta
50% viscosa
mentre quella non corretta è:
50% silk
50% viscose

Inoltre ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) l'etichetta deve contenere la ragione sociale o il marchio registrato dell'azienda che ha immesso sul mercato il prodotto.

Materiali di divulgazione rivolti sia ai consumatori sia alle imprese.

[Folder Tessile](#) (per i consumatori)

[Guida Tessile](#) (per imprese del settore)

Normative

[D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature](#)

Contatti

[Regolazione e tutela del mercato](#)

Telefono

0131 313319 (sede di Alessandria); 0141 535177-229-249-269 (sede di Asti)

Orari

- Sede di Alessandria: dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30;
- Sede di Asti: dalle 8.30 alle 12.30

-
- [Stampa](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 14 Ago, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Aliquota